



Comune di Reano

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.52

28/11/2022

OGGETTO:

III° VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 - VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E CASSA .

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di novembre alle ore dodici e minuti trenta, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, venne per oggi convocata la Giunta Comunale in modalità telematica, ai sensi dell'art.4 del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali del Comune di Reano in modalità telematica" approvato con deliberazione di C.C. n.5 del 26.04.2022, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TORTA CELESTINO - Sindaco	Giust.
2. DOLEATTO FULVIO - Vice Sindaco	Sì
3. MORRA GIUSEPPE - Assessore	Sì
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera in videoconferenza del Segretario Comunale dott.ssa Pia CARPINELLI la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor DOLEATTO FULVIO nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

III° VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 - VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E CASSA .

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta e relazione del Sindaco sig. Celestino TORTA con delega a Servizi demografici e stato civile, Personale e Organizzazione, Polizia Municipale e Locale, Programmazione e Bilancio, Pubbliche Relazioni, Servizi Socioassistenziali, Anziani, Sanità, Rapporti con il Territorio;

Premesso che:

- con deliberazione n. 8 del 17 giugno 2022, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021;
- con deliberazione n. 13 del 17 giugno 2022, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale ha approvato il Documento unico di programmazione semplificato (DUPS) 2022-2024;
- con deliberazione n. 14 del 17 giugno 2022, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024;
- con deliberazione n. 16 in data 29 luglio 2022, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato la verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Rilevato che l'andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità urgente di apportare una variazione alle dotazioni di competenza e di cassa del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024 al fine di:

- poter accertare ed impegnare l'importo di € 52.043,00 quale maggiore contributo fondi PNRR M2 – C4 – I 2.2 per la manutenzione della strada dell'Avena;
 - per incremento della spesa per l'illuminazione pubblica per € 3.500,00;
 - per poter accertare ed impegnare l'importo di € 6,00 quale contributo per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2022;
 - per le spese relative al servizio di tesoreria comunale per € 3.367,00;
 - per poter erogare ai dipendenti gli arretrati del contratto CCNL relativo al periodo 2018/2021 oltre irap ed oneri riflessi per un importo complessivo di € 4.559,00;
 - per incarico a supporto del Rup per € 330,00;
 - per un'intervento urgente di manutenzione dei locali bagno dell'UTC per € 1.405,00;
 - per l'adesione all'Asmel per € 267,00;
 - per l'incarico a ditta per l'allineamento dei dati sulla piattaforma crediti commerciali per € 2.050,00;
 - per l'adeguamento della spesa relativa alla quota capitale per il pagamento del mutuo in essere per € 410,00;
 - per la regolarizzazione e la chiusura dell'anticipazione di tesoreria per € 30.000,00;
 - per la manutenzione straordinaria dello scuolabus comunale per € 1.000,00;
 - per l'acquisto di beni e servizi per € 1.220,00.
- Di adeguare attraverso lo storno delle missioni più capienti ed incrementare le missioni di cui vi è la necessità di avere lo stanziamento per effettuare gli impegni di spesa sul bilancio di previsione per gli esercizi 2022/2024 in base alle richieste pervenute dai responsabili degli uffici;
- Di applicare per finanziare una parte del rinnovo del contratto dei dipendenti l'avanzo accantonato per il rinnovo dei contratti (per € 2.750,00);
- Di dar atto della maggiore entrata relativa al fondo PNRR M2 – C4 – I 2.2 per € 52.043,00;
- di dar atto della maggiore entrata quale contributo per censimento per € 6,00;
- DATO ATTO che le variazioni comportano anche modifiche alle previsioni di cassa;

DATO ATTO che la variazione conferma il rispetto degli equilibri di bilancio e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, così come previsto dall'articolo 193 del TUEL;

VISTO che il sopra citato art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dispone che le variazioni di bilancio di previsione adottate dalla Giunta Comunale in via d'urgenza devono essere sottoposte a ratifica da parte del Consiglio Comunale nei sessanta giorni successivi dalla loro approvazione;

L'art. 175 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (articolo così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014), inerente le variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione, che testualmente recita:

Art. 175 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267

(articolo così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014),

inerente le variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione, che testualmente recita: Art. 175. Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione (articolo così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014).

1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;

b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;

c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;

d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);

f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reinscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio; c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3. 5-ter.

Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.

5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.

6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.

9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;

b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.”;

EVIDENZIATO che, ai sensi dei su citati commi 4 e 5 dell'art. 175 del TUEL: 4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.;

Visto l'art. 193 del D.Lgs. 267/00 che prevede che gli enti locali rispettino durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal testo unico;

Richiamato l'art. 175, comma 1, che prevede “Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese per ciascuno degli esercizi considerati nel documento” e il comma 2 che prevede che “Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater”;

- Vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modifiche e integrazioni;
- Visto lo Statuto Comunale e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
- Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei conti in data 16/11/2022;
- Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49 ed all'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, allegati al presente atto;

Con votazione unanime favorevole resa in forma palese per appello nominale;

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

di richiamare la premessa a fare parte integrante del presente dispositivo

1) di approvare la variazione al bilancio di previsione 2022-2024 e alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione per il periodo 2022-2024, come da prospetto allegato 8/1 predisposto dall'Ufficio Finanziario, allegato alla presente.

2) di dare atto che permangono gli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/00.

3) di dare atto che la variazione viene adottata nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

4) Di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui in premessa, viene garantito un fondo di cassa finale non negativo.

5) Ai sensi dell'art. 175, commi 4, 5 e 5-bis del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, la presente variazione di bilancio adottata dall'organo esecutivo in via d'urgenza- sarà sottoposta a ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine" (comma 4).

6) di trasmettere in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Con successiva e separata votazione e ad ----- di voti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente verbale viene così sottoscritto

Il Vicesindaco
DOLEATTO FULVIO

Il Segretario Comunale
CARPINELLI Dott.ssa Pia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal al .

Reano, li

Il responsabile del servizio
F.to Emiliana Tappo

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione, viene data comunicazione in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Reano, li

Il responsabile del servizio
Emiliana Tappo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/11/2022

- X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Reano, li _____

Il responsabile del servizio
Emiliana Tappo

Il responsabile del servizio
Emiliana Tappo